CAMERA DEI DEPUTATI N. 1450

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 12 maggio 1977

Norme concernenti la produzione e la vendita di cosmetici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ormai indispensabile che venga emanata una normativa la quale disciplini in modo più efficace la produzione e la vendita dei prodotti cosmetici. Essa si rende necessaria non solo perché l'Italia deve certamente far propri gli orientamenti della Comunità Economica Europea in materia di cosmetici, ma anche perché urge avere, in questo settore che interessa un numero sempre maggiore di consumatori, una piena tutela sanitaria.

Una regolamentazione in questo campo diviene indispensabile se si vuole evitare l'impiego di sostanze nuove, non ancora sperimentate e di cui non si conoscono in materia completa gli effetti che determinano sempre più frequentemente manifestazioni patologiche. Per quanto riguarda la definizione di cosmetico si è cercato di seguire in generale quanto previsto dalla direttiva della Comunità Economica Europea e, ad essa, in generale, ci si è uniformati in tutta la presente normativa.

La presente proposta di legge vuole regolamentare il settore dei prodotti cosmetici oltre che per il suo aspetto sanitario, certamente più importante, anche per quello socio-economico, onde limitare quel mercato di prodotti basato su una propoganda concorrenziale che ha come parametri non la documentata efficacia delle sostanze da applicare, ma fantasiose promesse o eleganti confezioni. Si sono a tale scopo previste regole per l'etichettatura e l'imballaggio nonché per la propaganda e la pubblicità sotto qualiasi forma. Si è ritenuto opportuno prevedere la istituzione, da parte del Ministero della sanità, di un'apposita commissione che avrà nella gestione generale della legge una funzione primaria.

A tale commissione andrà il compito, anche se in via solo consultiva, di definire i prodotti da immettere in commercio, le materie prime da usare nella preparazione dei prodotti cosmetici, le prescrizioni delle misure di sicurezza per la fabbricazione, la modalità di ammissione al commercio, la tipologia e la composizione dei contenitori, la compilazione e l'aggiornamento degli elenchi previsti dalla legge e la stesura delle metodiche analitiche da impiegarsi nelle analisi di controllo dei prodotti cosmetici. Già nella stesura della presente normativa si è ritenuto necessario, senza rimandare ad un successivo regolamento, precisare le modalità di esecuzione dei controlli nonché tutta la eventuale prassi successiva, relativa ad analisi di laboratorio, comunicazioni, sequestro ed analisi di revisione, così da garantire una effettiva attuazione dela legge fin dalla sua entrata in vigore.

Nella compilazione di questa parte di normativa si è ritenuto opportuno rifarsi a quella già prevista per gli alimenti, per i detergenti sintetici e per i prodotti tessili. Vengono altresì contemplati termini e

modalità di smaltimento dei prodotti non conformi alle nuove prescrizioni, che tengano conto sia della tutela economico-commerciale degli operatori del settore sia della salute del consumatore.

Si sono infine previste una serie di sanzioni diverse in funzione della effettiva gravità del reato punibile. La proposta di legge contiene anche una dettagliata regolamentazione per quanto attiene l'esercizio di stabilimenti e laboratori di produzione di cosmetici, prevedendo per essi una autorizzazione corredata dalle opportune prescrizioni, rilasciata dal Ministero della sanità; anche a questo proposito è stata contemplata una normativa transitoria per gli stabilimenti già in attività.

Si è poi optato per una lista positiva di sostanze, anche se in fase di compilazione implicherà un notevole lavoro, per garantire maggiormente i consumatori. Le sostanze ammesse al consumo saranno infatti quelle già ampiamente sperimentate e che quindi riducono al minimo la possibilità della presenza in commercio di preparati tossici o almeno di non sicura innocuità. L'altra soluzione possibile era quella di prevedere una lista negativa delle sostanze ammesse nella fabbricazione dei cosmetici, che avrebbe implicato tempi più brevi nella sua compilazione, rispetto alla lista positiva da noi proposta, ma ciò avrebbe permesso, a danno della salute dei consumatori, la produzione di cosmetici senza alcuna preventiva sperimentazione, contenenti perciò sostanze non sperimentate e quindi di non certa innocuità. Una tale impostazione è conforme all'orientamento di tutte le recenti regolamentazioni di immettere al consumo solo quei prodotti di cui sia stata provata in precedenza la innocuità e non invece di vietare esclusivamente quelli di provata tossicità, ammettendo così anche quelle sostanze non ancora sufficientemente sperimentate.

Tale disciplina è in contrasto con quella prevista dalla direttiva CEE; infatti l'elenco di sostanze ammesse previsto sarà se non più restrittivo almeno complementare a quello previsto dalla Comunità Economica Europea che ha appunto impostato la normativa prevedendo una lista negativa, una limitativa ed una temporanea di sostanze utilizzabili nella produzione dei cosmetici. Infatti essa solo in questo modo poteva garantire un adeguamento progressivo nel tempo delle legislazioni dei vari paesi e contemporaneamente determinare già da ora la scomparsa dal mercato di quelle sostanze di ormai provata tossicità.

Si è cercato di limitare gli intervalli di tempo necessari tecnicamente alla compilazione di tale lista prevedendo la emanazione di un primo decreto ministeriale entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge.

Si è ritenuto opportuno mantenere tutta la normativa che fino ad ora, anche se in maniera frammentaria e lacunosa, ha regolamentato il settore dei prodotti cosmetici e che potrà dare anche in futuro un valido contributo nella difesa della salute del consumatore; in particolare quelle leggi che fino ad ora hanno regolamentato i prodotti cosmetici e di igiene personale per quanto riguarda il contenuto in sostanze tensioattive, composti del fluoro, sostanze coloranti e metalli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Agli effetti della presente legge sono da considerarsi prodotti cosmetici le sostanze o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne - cute e suoi annessi - del corpo umano oppure sui denti o sulle mucose, esenti da alterazioni patologiche, allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, proteggerli o correggerne l'apparenza.

ART. 2.

È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio, introdurre nel territorio della Repubblica, prodotti cosmetici che non corrispondano ai requisiti indicati nella presente legge. È vietato inoltre l'uso degli stessi prodotti da parte di esercizi pubblici.

I prodotti cosmetici dovranno essere sempre tali, se applicati nelle normali condizioni di uso, da non causare danni alla salute umana.

ART. 3.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce con proprio decreto presso il Ministero della sanità una commissione consultiva per il settore dei cosmetici composta da due rappresentanti di detto Ministero, uno dei quali la presiede, da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, da un funzionario dell'Ispettorato del lavoro e da due funzionari direttivi dei laboratori provinciali di igiene e profilassi; le funzioni di segretario amministrativo sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Il Presidente e i membri della commissione, nominati con decreto del Ministro della sanità entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, durano in carica tre anni.

ART. 4.

Il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 3, determina con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*:

a) un elenco *A* delle sostanze e delle associazioni di sostanze e dei prodotti il cui impiego è consentito nella preparazione dei cosmetici con limitazioni di dosi, condizioni, campo di impiego, di applicazione, concentrazioni massime autorizzate nel prodotto cosmetico, e con l'enunciazione, ove occorra, dei requisiti di purezza nonché di altre eventuali indicazioni da riportare in etichetta;

b) un elenco *B* delle materie coloranti che possono essere impiegate nella preparazione dei cosmetici destinati ad essere applicati in prossimità degli occhi, sulle labbra o nella cavità orale o sugli organi genitali esterni.

ART. 5.

Il Ministro della sanità provvede ogni anno con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 3, all'aggiornamento ordinario degli elenchi A, B, di cui all'articolo 4, sulla base dei risultati della ricerca tecnico-scientifica ed in corrispondenza delle direttive della Comunità Economica Europea. Il Ministro della sanità potrà altresì predisporre ulteriori aggiornamenti straordinari degli elenchi *A, B.*

ART. 6.

La revoca di prodotti che potranno risultare tossici o dannosi sarà disposta dal Ministro della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge con apposito decreto.

ART. 7.

Il Ministro della sanità, nelle stesse forme previste agli articoli 4 e 5, fissa:

i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici;

i criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici ed i metodi di controllo di detti criteri.

ART. 8.

Il Ministro della sanità, nelle stesse forme previste agli articoli 4 e 5, fissa entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, le caratteristiche che devono essere possedute dai contenitori dei prodotti cosmetici.

ART. 9.

I prodotti cosmetici possono essere immessi al consumo soltanto se in confezioni chiuse dal fabbricante o confezionatore. Le confezioni dei prodotti cosmetici devono riportare in caratteri indelebili facilmente visibili o leggibili le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa produttrice;

b) la sede dello stabilimento di produzione;

c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio;

d) il peso netto del prodotto solido o il volume del prodotto liquido. È ammessa una tolleranza massima del 5 per cento sul peso netto e del 2 per cento sul volume per le confezioni superiori rispettivamente a 1.000 grammi e ad un litro e per confezioni inferiori a detti valori una tolleranza dell'8 per cento e del 3 per cento rispettivamente;

e) la composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate, quest'ultima in misura ponderale centesimale. I componenti dovranno essere riportati in ordine decrescente in relazione alla loro percentuale in peso ed indicati con le denominazioni impiegate negli elenchi di cui all'articolo 4. È ammessa una tolleranza per ciascuna sostanza presente del 3 per cento tra le percentuali in peso indicate e le percentuali in peso effettive rispetto al peso totale del prodotto finito;

f) la data di scadenza per i prodotti la cui durata di stabilità è inferiore ai tre anni;

g) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano l'iden-

tificazione della fabbricazione sulla confezione;

h) le modalità e le condizioni di impiego e le precauzioni particolari da adottarsi per l'impiego del prodotto.

In caso di impossibilità pratica tali indicazioni dovranno figurare nell'imballaggio esterno o sull'unito foglio di istruzioni; in tal caso nella parte esterna del recipiente dovrà figurare una indicazione abbreviata che rinvii a tali avvertenze.

Nel caso di fabbricazione per conto terzi è consentito che le indicazioni di cui ai punti *a*) e *b*) siano sostituite dalle indicazioni di iscrizione alla Camera di Commercio della provincia in cui opera l'azienda e lo stabilimento di produzione.

Il prodotto cosmetico composto di due o più parti con diversa composizione va munito di etichette indicanti la composizione di ciascuna delle parti e le indicazioni relative.

ART. 10.

All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette, e in generale nella loro propaganda e pubblicità sotto qualsiasi forma, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione previsti dall'articolo 9 sono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

È altresì vietato usare denominazioni, marchi, immagini, indicazioni, segni figurativi e attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, che possano comunque indurre in errore l'acquirente circa la natura, la sostanza, la qualità o le proprietà medicamentose del prodotto stesso.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate e comunque non in contrasto con quelle previste.

ART. 11.

Le confezioni dei prodotti cosmetici per il consumo interno, sia di produzione nazionale che importati, devono riportare le indicazioni previste dall'articolo 9 della presente legge obbligatoriamente, anche se non esclusivamente, in lingua italiana.

ART. 12.

In fase di prima applicazione della presente legge, è concesso ai produttori e importatori, confezionatori e tutti gli istituti ed i professionisti utenti dei prodotti cosmetici, un termine di 12 mesi per l'adeguamento dei prodotti cosmetici già approntati alle prescrizioni recate dalle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui all'articolo 4, a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore, fermo restando che per i prodotti contenenti le sostanze non indicate negli elenchi A, B, dell'articolo 4, sia riportata, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* la dicitura « contiene sostanze non ammesse nei prodotti cosmetici a norma della legge ... a partire dal ... ».

ART. 13.

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché l'esercizio di depositi all'ingrosso di cosmetici è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità a cui deve essere inoltrata domanda almeno sessanta giorni prima della sua entrata in funzione. Il Ministero della sanità provvede al rilascio dell'autorizzazione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 14.

Il Ministero della sanità, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3), accertata l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, rilascia l'autorizzazione nella quale devono essere indicati tutti gli elementi caratteristici delle sostanze prodotte o in deposito e comunque destinate ad essere poste in vendita come prodotti cosmetici.

Il Ministero della sanità ed i suoi organi periferici potranno anche accertare con ispezioni la rispondenza di quanto dichiarato nel decreto di autorizzazione e disporre l'adozione di particolari accorgimenti per quanto riguarda i locali e le attrezzature destinate alla produzione ed al controllo dei prodotti cosmetici che si intende produrre, nonché eventuali prescrizioni specifiche sulle misure di sicurezza da adottarsi durante la fabbricazione, manipo-

lazione e confezionamento. Tali prescrizioni saranno inserite nella autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 15.

L'imprenditore esercente per ottenere l'autorizzazione deve presentare apposita domanda nella quale devono essere indicati:

a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato dell'impresa;

b) la sede dell'impresa e il luogo dello stabilimento o del laboratorio o del deposito;

c) le precauzioni igienico-sanitarie da adottare durante la produzione, la preparazione, il confezionamento o il deposito del prodotto in modo tale che questi non presentino alcun pericolo per la salute di chi vi opera;

d) la documentazione concernente gli studi e le ricerche volti a determinare gli effetti sulla salute dell'uomo e degli animali, delle sostanze usate;

e) l'indicazione analtica delle singole componenti dei prodotti ed ogni altro elemento ritenuto utile ad una migliore conoscenza del prodotto stesso.

Analoga documentazione, limitatamente ai punti a-b-d-e, deve essere presentata dagli importatori di prodotti esteri in confezioni pronte alla vendita.

Tutte le informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti cosmetici o utilizzate per la produzione degli stessi dovranno essere messe a disposizione del Ministero della sanità – che ne curerà la necessaria segretezza – quando questo si renda necessario per specifici motivi che saranno espressamente enunciati.

ART. 16.

Gli imprenditori di stabilimenti, laboratori o depositi, nonché gli importatori, già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a proseguire nell'attività purché entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* presentino la domanda di cui all'articolo 15.

ART. 17.

L'organo competente delle Regioni a statuto ordinario e della Val d'Aosta ed il Medico provinciale nelle Regioni a statuto speciale coordinano la vigilanza di cui all'articolo 2 della legge, avvalendosi delle Guardie di sanità, dei vigili sanitari provinciali e comunali, del personale tecnico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e degli altri laboratori pubblici, ritenuti tecnicamente idonei a svolgere tale funzione dal Ministero della sanità; assicurano inoltre uniformità di interventi e criteri nelle ispezioni, nei prelievi e nelle denunzie, secondo le istruzioni emanate dal Ministero della sanità. Per i poteri dell'autorità sanitaria connessi a tale vigilanza, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 15 e 19 della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni, comprese le sanzioni penali ed amministrative ivi previste.

ART. 18.

Il prelevamento di campioni per l'analisi o la vigilanza per l'accertamento dell'osservanza alle disposizioni della presente legge può essere fatto sia presso il deposito del fabbricante o del confezionatore, dell'importatore o del distributore, sia presso i punti di vendita all'ingrosso o al minuto.

ART. 19.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati con decreto del Ministero della sanità.

ART. 20.

I prelievi dei campioni destinati alle analisi devono essere eseguiti, separatamente per ogni prodotto, in modo che il prelievo, da effettuare in quantità di quattro chilogrammi per un prodotto solido e di quattro litri per un prodotto liquido, rappresenti la composizione media del prodotto stesso.

Devono essere osservate le seguenti modalità:

a) il quantitativo fissato si preleva da uno o più punti diversi del prodotto solido o liquido contenuto in un unico recipiente;

b) il quantitativo fissato di prodotto solido o liquido contenuto in più recipienti, si preleva da diversi recipienti scelti a caso in quantità parziale, che vengono riunite e mescolate per formare un compione unico medio;

c) il quantitativo fissato, se il prodotto solido o liquido è contenuto in confezioni originali chiuse, si ottiene prelevandolo da varie confezioni scelte con criteri di assoluta casualità;

d) se il prodotto solido o liquido è contenuto in confezioni originali chiuse il cui peso o volume è inferiore rispettivamente a 300 g o a 300 cc si preleveranno tante confezioni del prodotto, scelte con criteri di assoluta casualità, fino a realizzare il quantitativo fissato.

Nel verbale di prelievo dovrà essere fatta espressa menzione dei motivi per i quali non sia stato possibile nel caso specifico seguire la procedura di cui al comma precedente e dovrà essere descritta la procedura seguita.

ART. 21.

Il campione medio di cui all'articolo precedente deve essere ripartito in quattro aliquote equivalenti, ciascuna delle quali deve essere chiusa in un contenitore idoneo a preservarlo da ogni possibile alterazione e sigillato con piombini o altro sigillo recanti impressa l'indicazione dell'ufficio che ha eseguito il prelievo. Su ognuno dei contenitori delle quattro aliquote o su un cartellino assicurato ad essi in modo da impedire il distacco, devono essere indicati l'ufficio che ha eseguito il prelievo, la data del prelievo, la natura del prodotto prelevato ed il numero del verbale di prelievo e devono essere apposte le firme delle persone che hanno eseguito il prelievo e la firma dell'imprenditore o di un suo rappresentante o del custode del prodotto, i quali hanno anche facoltà di apporre un proprio timbro o sigillo.

In caso di prelievo di prodotti da confezioni originali dovrà essere prelevata anche una quinta aliquota.

ART. 22.

Di ogni prelievo viene redatto il processo verbale, in quattro esemplari, contenente le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine, la data e il luogo del prelievo;

b) le generalità e la qualifica delle persone che eseguono il prelievo;

c) il nome o la ragione sociale dell'imprenditore, il luogo dello stabilimento, del laboratorio o del deposito in cui è eseguito il prelievo e le generalità della persona che ha assistito al prelievo;

d) la natura del prodotto, le indicazioni riportate sulle confezioni e la dichiarazione che si tratta di prodotto sfuso o in contenitori originali con particolare cenno alla originalità ed integrità delle confezioni;

e) le modalità del prelievo;

f) la dichiarazione di chi esegue il prelievo che si procede o meno al sequestro del prodotto;

g) la dichiarazione dell'imprenditore o del suo rappresentante o del custode del prodotto che sono stati da loro trattenuti un esemplare del processo verbale e uno dei campioni;

h) la dichiarazione che il processo verbale è stato letto alla presenza dell'interessato e da lui sottoscritto o che egli si è rifiutato di sottoscriverlo;

i) le eventuali dichiarazioni dell'imprenditore o del suo rappresentante o del custode del prodotto, sulle aggiunte o manipolazioni subite dal prodotto dopo la sua ricezione;

l) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti e delle persone presenti;

m) la dichiarazione che sui campioni è stato apposto il timbro o il sigillo dell'imprenditore.

Il processo verbale deve essere sottoscritto dai verbalizzanti e dall'imprenditore o da un suo rappresentante o dal custode del prodotto.

ART. 23.

Uno degli esemplari del processo verbale viene lasciato, insieme ad una delle aliquote del campione, all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del pro-

dotto, mentre gli altri esemplari insieme alle altre aliquote vengono inviati al laboratorio provinciale di igiene e profilassi o ad altro laboratorio autorizzato. Il quinto esemplare del processo verbale, che deve essere redatto nel caso si prelievi da confezioni originali, viene spedito immediatamente all'impresa produttrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 24.

Delle aliquote inviate al laboratorio di analisi, la prima viene utilizzata dallo stesso per l'effettuazione dell'analisi, la seconda è destinata all'eventuale analisi di revisione e deve essere conservata per trenta giorni dalla data di spedizione dell'esito della prima analisi all'interessato; la terza aliquota viene conservata, al fine di eventuali perizie ordinate dall'autorità giudiziaria, per centottanta giorni dalla data di spedizione dell'esito dell'analisi di revisione all'interessato. La eventuale quarta aliquota è conservata a disposizione dell'impresa produttrice per trenta giorni.

ART. 25.

La domanda di revisione dell'analisi indirizzata all'organo competente delle regioni a statuto ordinario e della Val d'Aosta e al medico provinciale nelle altre regioni a statuto speciale deve essere motivata ed indicare il numero e la data del verbale di prelievo; ad essa deve essere allegata la ricevuta del deposito, presso la tesoreria provinciale, della somma di lire centomila per spese per ogni analisi di revisione, da versarsi nell'apposito capitolo di bilancio delle entrate dell'Istituto superiore di sanità.

ART. 26.

Il sequestro è disposto quando risulti dalla prima analisi che il prodotto non è conforme alle disposizioni di legge. La distruzione è disposta quando l'analisi di revisione conferma la difformità del prodotto dalle disposizioni della legge di cui all'articolo 4. La modificazione dell'etichetta è disposta quando l'analisi di revisione confermi la difformità del prodotto dalle disposizioni di cui all'articolo 9.

ART. 27.

Il prodotto sequestrato, salve diverse disposizioni degli organi competenti, è affidato in custodia all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto che sarà responsabile della sua conservazione. Delle operazioni di sequestro viene redatto circostanziato e motivato processo verbale in tre esemplari, dei quali uno viene trattenuto dall'autorità sequestrante, uno viene rilasciato all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto, ed uno viene trasmesso al produttore. Se dall'analisi di revisione risulta che il prodotto è conforme alle disposizioni della presente legge, il sequestro viene immediatamente revocato e ne viene data comunicazione agli interessati.

ART. 28.

I contravventori alle disposizioni contenute negli elenchi di cui all'articolo 4 sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con la sanzione da lire 500.000 a lire 5.000.000.

I contravventori alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 16 sono puniti con la sanzione da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. In caso di ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge ed in casi di particolare gravità, il Ministero della sanità avvalendosi di tutte le strutture sanitarie pubbliche provvede con proprio decreto motivato alla diffida alla impresa, alla sospensione temporanea della sua attività fino ad un massimo di sei mesi a seconda della gravità del caso.

ART. 29.

Sono fatte salve tutte le altre norme non in contrasto con la presente legge, che direttamente o indirettamente disciplinano la materia dei prodotti cosmetici.